



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm., nel giudizio introdotto con il ricorso 988/11, integrato da motivi aggiunti, proposto da Simone Gobbo, rappresentato e difeso dagli avv. ti Maccarrone, Bufera e Venturi, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Venezia, San Marco 941;

contro

il Comune di San Germano dei Berici, in persona del sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. A. Moscatelli, con domicilio eletto presso in Venezia, San Polo 3080/L, presso lo studio dell'avv. G. Pinello;

per l'annullamento

quanto al ricorso principale:

del provvedimento 22 marzo 2011, n. 1238, con cui il Comune di San Germano dei Berici ha espresso "diniego di permesso di costruire" sulla denuncia d'inizio attività presentata dal ricorrente in data 13/9/2010 col n. 3722 di protocollo, finalizzata alla realizzazione di una recinzione mura di cinta e cancellate; nonché del preavviso di diniego del 27 dicembre 2010, n. 5440.

e del parere della Commissione Edilizia Integrata espresso nella seduta del 15/12/2010.

E, quanto ai motivi aggiunti, depositati il 14 novembre 2011, del provvedimento 16 settembre 2011, n. 3815, con il quale il Comune di San Germano dei Berici ha annullato, *ex art. 21 octies e nonies* della l. 241/1990, il titolo abilitativi di cui alla D.I.A. presentata dal ricorrente in data 13/9/2010 col n. 3722 di protocollo, finalizzata alla realizzazione, su un'area di sua proprietà, della recinzione per un allevamento amatoriale ed ornamentale di caprioli e dell'ordinanza di sospensione lavori 11 luglio 2011, n. 3035.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Germano dei Berici;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2011 il cons. avv. Gabbricci ed uditi l'avv. Maccarone per il ricorrente e l'avv. Moscatelli per il Comune intimato;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che il ricorrente, il 13 settembre 2010 ha presentato al Comune di San Germano dei Berici una denuncia d'inizio attività, per opere di recinzione, muri di cinta, cancellate, per realizzare costì un allevamento di fauna selvatica;

che l'Amministrazione, con provvedimento 22 marzo 2011, ha negato il "permesso di costruire" che sarebbe stato in tal modo richiesto;

che il provvedimento è stato impugnato con il ricorso principale in esame, ed in questo è stata emessa l'ordinanza cautelare 527/11, di accoglimento, osservando che, sulla denuncia d'inizio attività presentata, l'Amministrazione non si era

“pronunciata negativamente nel prescritto termine, ciò che avrebbe dovuto fare anche per affermare che l'intervento, per la sua rilevanza, avrebbe richiesto un permesso di costruire, eccedendo la tipologia d'interventi assoggettabili a d.i.a.”, e soggiungendo come sussistessero pertanto i presupposti per la sospensione del diniego gravato, “impregiudicato l'eventuale annullamento in autotutela del titolo edilizio così formatosi ex art. 21 *nonies* l. 241/90”;

che, in seguito, il Gobbo ha avviato i lavori, ma questi sono stati sospesi dal Comune con l'ordinanza 11 luglio 2011 n. 3035; successivamente, con il provvedimento 16 settembre 2011, n. 3815, il Comune ha annullato, ex art. 21 *octies* e *nonies* l. 241/1990, il titolo abilitativo di cui alla d.i.a. presentata il 13 settembre 2010;

che tali atti sono stati impugnati con il ricorso per motivi aggiunti in esame e nel successivo giudizio si è costituito il Comune, concludendo per la reiezione;

che il ricorso principale è improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse, essendo implicito nel provvedimento di annullamento della d.i.a. il riconoscimento che il diniego espresso 22 marzo 2011 era stato emesso tardivamente, se inteso come ordine di non effettuare l'intervento oggetto di denuncia, e senza confacente apparato giustificativo, se qualificabile come atto di ritiro; in entrambi i casi inidoneo a impedire la formazione del titolo per effetto della denuncia presentata nel settembre 2010: tale è comunque anche la conclusione del Collegio, cosicché il ricorso principale sarebbe in ogni caso fondato;

che, peraltro, è fondato anche il ricorso per motivi aggiunti: il provvedimento di annullamento, ex art. 21 *nonies* l. 241/90, deve fornire una specificazione delle ragioni d'interesse pubblico che ne giustificano l'emanazione, e, in specie, ciò non è accaduto;

che l'ordine di sospensione dei lavori ha esaurito i suoi effetti ed il ricorso è, pertanto, *in parte qua* improcedibile;

che gli ulteriori atti gravati non hanno contenuto lesivo;

che, per effetto della definizione della lite nel presente grado, viene ovviamente meno l'ordinanza cautelare 527/11, anche nella parte in cui aveva fissato la pubblica udienza per la discussione della causa;

che le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, annulla:

a) il provvedimento comunale 22 marzo 2011, n. 1238;

b) il provvedimento comunale 16 settembre 2011, n. 3815.

Condanna il Comune di San Germano dei Berici alla rifusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida complessivamente in € 300,00 per spese anticipate ed in € 3.500,00 per diritti ed onorari, oltre ad iva e c.p.a., e all'importo corrispondente al contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio addì 7 dicembre 2011 con l'intervento dei signori magistrati:

Angelo Gabbricci, Presidente FF, Estensore

Marina Perrelli, Primo Referendario

Brunella Bruno, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/12/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

